

FOGLIO INFORMATIVO

GARANZIA SU FINANZIAMENTI CHE BENEFICIANO DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL POR FESR 21/27 – FONDO NUOVO CREDITO – SEZIONE “INVESTIMENTI E LIQUIDITÀ” PER LE IMPRESE

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
(le condizioni di seguito pubblicate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del Codice Civile)

1. Copia Cliente - 2. Copia Confidi

INFORMAZIONI SUL CONFIDI

Confidicoop Marche Società Cooperativa

Sede legale in Ancona – Via Sandro Totti, 10 – 60131 Telefono 071/2866829 – 071/2864496 – Fax 071/2911069
E-mail: info@confidicoopmarche.it – PEC: confidicoopmarche@legalmail.it Sito internet: www.confidicoopmarche.it
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ancona n. 02000860425, R.E.A. n. 153752
Codice Fiscale n. 02000860425 e Partita I.V.A n. 02000860425
Iscritto all'Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex art. 106 T.U.B. – codice identificativo 19552.9
Iscritto all'Albo delle Società Cooperative a mutualità prevalente al n. A102593 in data 05/01/2005.

Per ulteriori informazioni e/o per la conclusione del contratto il Cliente può utilizzare i seguenti recapiti: Numero di Telefono 071/2866829 – 071/2864496; Fax 071/2911069

I modelli dei contratti sono consultabili su www.confidicoopmarche.it, nella sezione “trasparenza”.

Compilare solo in caso di offerta fuori sede (a cura del soggetto incaricato dell'offerta)

Nome _____ Cognome _____ Qualifica (dipendente, agente, altro) _____
Indirizzo _____ Telefono _____ email _____
ISCRITTO all'ALBO _____ al n° _____

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI

Confidicoop Marche Società Cooperativa presta garanzie di tipo mutualistico nell'interesse delle società / ditte (PMI) e liberi professionisti. Le garanzie hanno lo scopo di favorire il finanziamento dei clienti da parte di Istituti di Credito e Intermediari Finanziari convenzionati (da ora in poi indicati genericamente come “Banche” – singolarmente “Banca”). La garanzia di Confidicoop Marche è rilasciata per iscritto ed è accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte della Banca finanziatrice. Il finanziamento richiesto dal Cliente configura l'obbligazione principale, di cui il Confidi garantisce l'adempimento: se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia. L'intervento di Confidicoop Marche a garanzia dei finanziamenti concessi dagli intermediari si configura nei confronti del Cliente come un “credito di firma”: il Cliente deve corrispondere a Confidicoop Marche una commissione a fronte del rischio assunto con la prestazione della garanzia stessa (cfr. “Principali Condizioni Economiche”).

La garanzia rilasciata da Confidicoop Marche a favore delle Banche è disciplinata da specifiche convenzioni.

Confidicoop opera con il Fondo di Garanzia per le PMI gestito dal Medio Credito Centrale: se il Cliente richiede esplicitamente l'intervento del Fondo, Confidicoop valuta l'ammissibilità dell'intervento. La garanzia rilasciata dal Confidi può essere assistita dal Fondo o da altro Ente. In questi casi il Cliente dovrà fornire al Confidi tutta la documentazione necessaria per l'accesso alla contro-garanzia e dovrà consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l'effettuazione di controlli documentali ed ispezioni da parte del Gestore del Fondo, degli organismi regionali, nazionali e comunitari competenti.

Principali Rischi (generici e specifici)

I rischi derivanti dall'operazione con Confidicoop Marche sono connessi alla capacità/incapacità del Cliente di rimborsare il finanziamento erogato dalla banca/intermediario finanziario. In caso di escussione della garanzia, a decorrere dal ricevimento della comunicazione scritta da parte di Confidicoop Marche, il Cliente deve rimborsare al Confidi tutti gli importi che Confidicoop Marche deve a sua volta corrispondere alla banca/intermediario finanziario a titolo di capitale, interessi, anche di mora, penali di estinzione anticipata del/i finanziamento/i (con esclusione di qualsivoglia diversa penale) e spese sostenute dalla banca/intermediario finanziario, in relazione all'importo residuo del finanziamento garantito. In caso di mancato rimborso a Confidicoop Marche di quanto corrisposto alla banca/intermediario finanziario, il Cliente può essere escluso dalla compagine sociale. L'escussione della garanzia può far sorgere l'obbligo per Confidicoop Marche di segnalare il nominativo del Cliente nelle centrali di rilevamento dei rischi finanziari. Per l'indicazione delle caratteristiche e dei rischi tipici del contratto di finanziamento, il Cliente deve fare riferimento ai fogli informativi predisposti dalla banca/intermediario finanziario.

Garanzia

Le delibere di concessione garanzia si fondano su una istruttoria che stabilisce il merito creditizio del Cliente in funzione del rating interno. Il rating viene attribuito sulla base della valutazione della solidità finanziaria, della redditività e delle prospettive di crescita/posizionamento strategico dell'impresa/investimento. La concessione della garanzia è vincolata alla delibera del competente organo del Confidi, indipendentemente da eventuali valutazioni di pre-fattibilità. Confidicoop Marche si riserva la facoltà di non accogliere le richieste di garanzia che non presentino i requisiti necessari o per le quali il merito creditizio sia ritenuto insufficiente. Nel caso di delibera positiva, Confidicoop Marche si costituisce fideiussore solidale ed a titolo irrevocabile a garanzia della regolare restituzione di finanziamenti erogati dalle Banche ai soci/clienti. La garanzia rilasciata si intende a prima richiesta, con patto di inopponibilità preventiva di eccezione e conseguente rinuncia espressa dal beneficio di escussione ex art. 1944 c.c.

Destinatari del prodotto

Possono ottenere le agevolazioni del Fondo le imprese e i lavoratori autonomi operativi nella Regione Marche in possesso dei requisiti previsti nel Regolamento per lo strumento finanziario FONDO "NUOVO CREDITO - SEZIONE INVESTIMENTI E LIQUIDITÀ". Maggiori informazioni sono reperibili sull'apposito portale CREDITO FUTURO MARCHE (<https://www.creditofuturomarche.it/>).

Le risorse stanziare per la misura Fondo Nuovo Credito - Sezione "Investimenti e Liquidità" sono ripartite in due distinti plafond a seconda del settore economico di appartenenza:

- Plafond A – PMI settori Artigianato, Commercio e ristorazione, Turismo, Servizi;
- Plafond B – PMI settori Industria.

La composizione dei settori economici facenti capo ai due plafond è riportata nel Regolamento scaricabile dalla sezione Allegati riportata nel portale CREDITO FUTURO MARCHE.

Nel rispetto dei settori associati ai plafond di cui al predetto Regolamento, l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, come riportata in visura camerale, attribuisce all'impresa la qualifica di "impresa artigiana" e pertanto determina automaticamente l'accesso al solo Plafond 1.

Caratteristiche del prodotto

L'intervento è costituito da uno Strumento finanziario che interviene nella forma di riassicurazione per la concessione di controgaranzia su garanzia di 1° grado concessa dal Confidi, a cui sono associati un contributo c/interessi (*contributo interessi*), un contributo c/oneri garanzia di 1° grado (*abbuono commissioni di garanzia*) e un contributo c/investimenti a fondo perduto (*contributo c/investimenti*).

L'intensità dell'agevolazione prevista varia in base al valore richiesto per la componente di sostegno alla liquidità nelle due fasce indicate nella tabella che segue, scelte dall'impresa in relazione alle proprie esigenze:

Fascia INVESTIMENTI	Quota minima di investimenti da realizzare fissata al 70% del Progetto Quota massima di liquidità pari al 30%
Fascia LIQUIDITÀ	Quota minima di investimenti da realizzare fissata al 30% del Progetto Quota massima di liquidità pari al 70%

A seguire si elencano le caratteristiche dell'intervento, prevedendo anche il caso in cui si ricorra alla riassicurazione concessa dal Fondo di Garanzia.

	Con riassicurazione Fondo di Garanzia	Senza riassicurazione Fondo di Garanzia
Percentuale garanzia 1° grado massima	70%	80%
Percentuale garanzia Fondo di riassicurazione	10%	80%
Durata massima	96 mesi, di cui al massimo 12 di preammortamento	
Finalità	Esigenze di investimento combinate con esigenze di liquidità	

Contributo interessi

Riduzione del TAN:

- per la fascia INVESTIMENTI, fino a un massimo del 2,5% (riduzione di 250bp), con un massimale di € 8.000,00;
- per la fascia LIQUIDITÀ, fino a un massimo del 2,0% (riduzione di 200bp), con un massimale di € 3.000,00.

In caso di TAN inferiore al numero di punti base, la riduzione è limitata al TAN stesso.

Gli interessi sono a tasso fisso, nel rispetto del principio degli Aiuti trasparenti (Reg. UE n.2831/2023, art. 4, comma 1 / Reg. UE 651/2014, art. 5, comma 1). Il calcolo del contributo viene effettuato nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).

Abbuono di commissioni di garanzia

La sovvenzione è pari al 100% della Commissione di garanzia del Confidi, per un importo massimo di € 4.000,00.

Sono esclusi gli altri oneri applicati dal Confidi, compresi quelli recuperabili (es. quote/cauzioni e similari) e non recuperabili dalle imprese (es. diritti di segreteria per richiesta garanzia, etc.).

Contributo in conto investimento

In sede di domanda da parte dell'impresa richiedente, dovrà essere indicato l'importo dell'investimento che si intende realizzare, tenuto conto anche della quota prevista di circolante nelle due fasce. All'importo dell'investimento verrà corrisposto:

1. per la fascia INVESTIMENTI, un contributo a fondo perduto pari al 20%;
2. per la fascia LIQUIDITÀ, un contributo a fondo perduto pari al 10%.

Il contributo in conto interessi, l'abbuono sulle commissioni di garanzia e il contributo a fondo perduto in conto investimenti sulla spesa saranno erogati in un'unica soluzione al termine dell'investimento stesso, previo esito positivo di accoglimento da parte del Soggetto Gestore e previa verifica della realizzazione del progetto.

Premialità

Per le imprese che scelgono la fascia INVESTIMENTI, è prevista una specifica premialità pari a una percentuale aggiuntiva di riduzione del TAN del 1,0% (100bp) per complessivo 3,5% e un massimale del contributo in conto interessi elevato a € 10.000,00.

Rientrano nella premialità le imprese che attuano interventi con le caratteristiche previste dal Regolamento disponibile nella sezione dedicata del portale CREDITO FUTURO MARCHE.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

A) COSTI DI AMMISSIONE A SOCIO

- **Spese di ammissione fisse: € 52,00** (solo per i nuovi soci e non restituibile);
- **Sottoscrizione azioni per i nuovi soci:** al momento dell'ammissione alla compagine sociale il Confidi richiede al Cliente di versare la quota associativa base, distinta per natura giuridica (v. fascia 1 alla tabella sottostante: 2 azioni per le cooperative/società di capitali; 1 azione per le ditte individuali/società di persone/liberi professionisti);
- **Adeguamento capitale sociale*:** per importi di garanzia superiori ad € 50.000, oltre alla quota associativa base di cui sopra, al momento dell'effettiva erogazione della linea di credito il Cliente dovrà adeguare la sua partecipazione al capitale del Confidi come previsto dalla tabella di cui sotto. Nel caso di più richieste di garanzia da parte del singolo Cliente, la quantità di azioni da sottoscrivere viene calcolata in base alla sommatoria degli importi di garanzia richiesti, ai quali vanno sommati eventuali importi residui di garanzie già in essere.

Esempio Rappresentativo A: Società di capitali richiede emissione due garanzie per un importo totale di € 150.000,00. La società dovrà versare € 516,44 al momento della richiesta di garanzia (quota associativa base) ed € 1.032,88 al momento dell'erogazione delle linee di credito (adeguamento capitale sociale). Totale partecipazione azionaria: € 1.549,32 (Fascia 3: importi di garanzia superiori ad € 100.000,00 e fino ad € 150.000,00; v. sotto).

Esempio Rappresentativo B: Ditta individuale richiede emissione due garanzie per un importo totale di € 100.000,00. La ditta dovrà versare € 258,22 al momento della richiesta di garanzia (quota associativa base) ed ulteriori € 258,22 al momento dell'erogazione delle linee di credito (adeguamento capitale sociale). Totale partecipazione azionaria: € 516,44 (Fascia 2: importi di garanzia superiori ad € 50.000,00 e fino ad € 100.000,00; v. sotto).

CAPITALE SOCIALE					
FASCE	Importi garanzia	Cooperative e Società di Capitali		Società di Persone/Ditte Individuali/Liberi Professionisti	
1	Pari o inferiori ad € 50.000 (corrispondente alla quota associativa base)	n. 2 azioni	€ 516,44	n. 1 azioni	€ 258,22
2	Superiori ad € 50.000 fino ad € 100.000	n. 4 azioni	€ 1.032,88	n. 2 azioni	€ 516,44
3	Superiori ad € 100.000 fino ad € 150.000	n. 6 azioni	€ 1.549,32	n. 4 azioni	€ 1.032,88
4	Superiori ad € 150.000 fino ad € 250.000	n. 10 azioni	€ 2.582,20	n. 10 azioni	€ 2.582,20
5	Oltre € 250.000	n. 15 azioni	€ 3.873,30	n. 15 azioni	€ 3.873,30

*Gli adeguamenti di capitale sociale riguardano le nuove richieste di garanzia; sono esclusi i rinnovi a revoca e a scadenza.

B) DIRITTI DI SEGRETERIA

I Diritti di Segreteria sono versati una tantum, al momento del perfezionamento dell'operazione, tramite bonifico bancario. Sono a copertura degli oneri sostenuti dal Confidi per la raccolta e la valutazione della richiesta e non sono restituibili, nemmeno parzialmente e neanche in caso di estinzione anticipata del finanziamento/affidamento garantito.

Nel caso la richiesta comprenda più linee di credito, il costo relativo ai diritti di segreteria viene calcolato sull'ammontare complessivo dei finanziamenti/affidamenti richiesti, anche presso istituti di credito differenti.

Tali Diritti sono determinati nella misura del 1% del finanziamento/affidamento erogato, considerando anche la presenza di specificità come la presentazione della richiesta tramite Mediatore Creditizio e/o la presenza di Report, Piani strategici, Business Plan o analoghi elaborati a supporto della domanda. La determinazione dei Diritti di segreteria è demandata al competente organo deliberante sulla base dei parametri fissati, tempo per tempo, dal Consiglio di Amministrazione del Confidi.

I diritti di segreteria e gli altri oneri del Confidi non possono superare, cumulativamente con le commissioni di garanzia, il massimale previsto pari a € 5.000 (ad esclusione dei costi recuperabili dall'impresa).

L'importo minimo in ogni caso dovuto in relazione ai Diritti di Segreteria è di € 100,00.

C) COMMISSIONI DI GARANZIA

Le commissioni di garanzia sono versate, al momento del perfezionamento dell'operazione, tramite bonifico bancario e non sono restituibili, nemmeno parzialmente e neanche in caso di estinzione anticipata del finanziamento/affidamento garantito.

La commissione di garanzia applicata dal Confidi è pari allo 0,6% annuo calcolato sull'importo garantito e non può superare il massimale previsto pari a € 4.000.

Esempi Rappresentativi:

- Garanzia con durata 36 mesi e importo garantito € 50.000,00. Commissione dovuta dal Cliente: € 900,00 = (50.000x0,60%)x3;
- Garanzia con durata 60 mesi e importo garantito € 100.000,00. Commissione dovuta dal Cliente: € 3.000,00 = (100.000x0,60%)x5.

D) ULTERIORI GARANZIE

Ai fini della concessione di finanziamenti la Banca e/o il Confidi possono richiedere l'acquisizione di garanzie personali e/o reali.

Modifica del piano di ammortamento per moratorie, procedure di accodamento, ristrutturazione dei mutui

In caso di accoglimento della richiesta di aumentare la durata della garanzia a seguito della modifica del piano di ammortamento (ad es. per: moratorie, procedure di accodamento delle rate, ristrutturazioni dei mutui), Confidicoop opera come segue:

- a) in caso di operazioni che non allungano la durata della garanzia, il Socio dovrà corrispondere unicamente l'importo riferito alla prima fascia dei Diritti di Segreteria, pari ad **€ 80,00**;
- b) per aumenti entro i 24 mesi il Socio dovrà corrispondere una commissione calcolata sull'importo della garanzia residua. La commissione dovuta sarà formata da due parti:
 - una parte fissa, pari ad **€ 80,00** di Diritti di Segreteria;
 - una parte variabile che sarà pari allo **0,60%** annuo calcolato sull'importo della garanzia residua. Il risultato viene poi moltiplicato per gli anni richiesti ad integrazione rispetto alla scadenza originaria.
- c) oltre i 24 mesi: Confidicoop Marche effettuerà un'istruttoria semplificata al termine della quale verrà attribuita al Socio una nuova classe di rating. La nuova classe sarà assegnata in base allo stato della posizione già garantita e grazie all'aggiornamento delle informazioni e dei dati valutati attraverso la revisione del merito creditizio. Il Socio dovrà corrispondere la commissione corrispondente alla nuova classe di rating; in tal caso al Socio verranno applicate le condizioni previste nel foglio informativo vigente al momento della nuova istruttoria.

Condizioni economiche praticate dalla banca/intermediario finanziario convenzionato

Il Confidi non è responsabile delle condizioni economiche praticate ai sensi di contratti aventi ad oggetto prodotti finanziari, operazioni o servizi, stipulati in maniera autonoma ed indipendente tra il Cliente e la banca/intermediario finanziario, anche se i predetti contratti hanno ad oggetto prodotti finanziari, operazioni o servizi garantiti dal Confidi. Dette condizioni economiche sono stabilite autonomamente dalla banca/intermediario finanziario convenzionati, ed accettate dal Cliente in fase di stipula dei relativi contratti.

Tasso Effettivo Globale Medio

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (L. 108/1996) può essere consultato presso la sede di Confidicoop Marche nonché sul sito internet www.confidicoopmarche.it, alla sezione Trasparenza. Per verificare quindi se un tasso di interesse è usurario occorre individuare il tasso soglia della categoria corrispondente alla propria operazione e accertarsi che quanto richiesto dalla Banca, comprensivo dei costi di Confidicoop Marche, non sia superiore.

SINTESI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE

Condizioni Generali

Su richiesta del Cliente, ma a proprio insindacabile giudizio, il Confidi rilascia a beneficio di una Banca una garanzia che è legata alla linea di credito che il Cliente chiede ed eventualmente ottiene dalla Banca stessa, direttamente o per il tramite del Confidi. In caso di esito positivo, il Cliente si obbliga a versare quanto stabilito nelle condizioni economiche sopraindicate. Nei tempi ed entro i limiti di importo previamente disciplinati, il Confidi assume l'obbligo di pagare alla Banca beneficiaria della garanzia la cifra dovuta dal Cliente affidato ed inadempiente e quantificata come perdita della Banca ai sensi della relativa Convenzione.

La garanzia è "autonoma" rispetto al rapporto giuridico che si instaura tra debitore garantito ed il creditore beneficiario della garanzia.

Sia per diritto, che per Statuto, che per contratto, il Cliente ha l'obbligo di rimborsare gli importi pagati dal Confidi, per qualsiasi titolo o causa, in dipendenza della garanzia, oltre agli eventuali interessi di qualsiasi genere ed altre spese accessorie, e rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione e/o contestazione verso il Confidi.

Diritto di Recesso

Il Cliente, qualora sia socio del Confidi ha diritto al recesso dalla compagine sociale di Confidicoop nei casi tassativamente previsti dalla legge e non derogabili dall'autonomia privata, nonché qualora si trovi in una o più delle seguenti condizioni: abbia perduto i requisiti per l'ammissione; non abbia più in corso operazioni assistite dal Confidi (con un preavviso di novanta giorni). Il socio che ha ottenuto garanzie o finanziamenti dal Confidi non può recedere sino a quando non abbia provato d'aver adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle operazioni in corso mediante integrale, anche in via anticipata, estinzione delle operazioni in essere. È vietato in ogni caso il recesso parziale.

La comunicazione del recesso deve essere data al Confidi a mezzo lettera raccomandata A.R. oppure tramite Posta Elettronica Certificata, in tal caso firmata digitalmente. Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del vigente statuto, legittimino il recesso. Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il consiglio di amministrazione deve darne comunicazione al socio a mezzo lettera raccomandata A.R. oppure tramite Posta Elettronica Certificata, in tal caso firmata digitalmente. Il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può opporsi al rifiuto del recesso mediante attivazione delle procedure arbitrali previste dalla legge.

Per quanto riguarda il rapporto sociale, il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso.

Qualora il Consiglio di Amministrazione accolga la richiesta di recesso, la quota di capitale sociale (ad esclusione delle spese fisse di ammissione), versata al momento dell'ammissione a socio, verrà rimborsata entro i 6 mesi successivi all'approvazione del Bilancio d'esercizio in cui è stato deliberato il recesso, secondo quanto previsto dallo Statuto societario. Il Consiglio di Amministrazione – previo parere del collegio sindacale – ha la facoltà di limitare o differire il rimborso delle azioni nei casi di recesso per perdita dei requisiti per l'ammissione, termine delle operazioni con il Confidi, e nei casi di morte o esclusione del socio, valutando la complessiva situazione prudenziale, finanziaria, di liquidità e solvibilità del Confidi, secondo quanto disposto dalla normativa legislativa e regolamentare in materia di Vigilanza Prudenziale.

Diritto di Reclamo

Il Confidi osserva, nei rapporti con il Cliente, le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali. Nel caso in cui sorga una controversia tra il Confidi ed il Cliente, quest'ultimo, prima di adire l'autorità giudiziaria ordinaria, ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi paragrafi. I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami del Confidi con una delle seguenti modalità:

- tramite lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo:
CONFIDICOOP MARCHE SOCIETA' COOPERATIVAUFFICIO RECLAMI
Via Sandro Totti, 10 – 60131 Ancona (AN)
- per posta elettronica all'indirizzo del responsabile reclami reclami@Confidicoopmarche.it; PEC: Confidicoopmarche@legalmail.it

Il Confidi deve rispondere entro 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo.

Se il Cliente non è soddisfatto, non riceve risposta dal Confidi entro i 60 giorni, o volesse esercitare un'azione relativa ad una controversia inerente il contratto di garanzia, prima del ricorso al giudice, deve rivolgersi alternativamente a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF)¹. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi². Il Confidi mette a disposizione dei clienti le guide relative all'accesso all'ABF, presso i propri locali e sul sito internet aziendale.
- Un organismo di mediazione, scelto dal Cliente, diverso dall'ABF, purché sia iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, secondo quanto disciplinato dal D.Lgs n. 28 del 04/03/2010, art. 5 comma 1.

Rimane impregiudicato il diritto del Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria competente, nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo. Per ogni azione e controversia viene individuato il Tribunale di Ancona quale Foro competente.

¹Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 recante "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni di servizi bancari e finanziari".

² Il ricorso deve essere redatto sulla base del modulo indicato dall'ABF e sottoscritto dal Cliente, deve essere inviato alla segreteria tecnica del collegio competente territorialmente ovvero presentato presso le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico, entro 12 mesi della presentazione del Reclamo.

LEGENDA

Socio: la qualifica si acquisisce al momento del versamento delle quote di capitale sociale dovute, a seguito dell'ammissione alla compagine sociale deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Cliente: il Cliente del Confidi che richiede la garanzia allo stesso.

Debitore principale: è il soggetto (Cliente/Cliente del Confidi) nell'interesse del quale è stata rilasciata una garanzia e di cui il Confidi garantisce l'adempimento al creditore.

Creditore: è il soggetto (Istituto di Credito) che mette a disposizione/eroga una linea di credito.

Garante: è il soggetto (Confidi) che ha rilasciato la garanzia nell'interesse del Cliente.

Offerta fuori sede: quando la promozione e il collocamento dell'operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Rating: giudizio sul merito creditizio/grado di rischiosità del Cliente/Cliente derivante dal processo di credit scoring.

Fondo di Garanzia per le PMI: indica il Fondo di Garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 662/1996 e successive modifiche e integrazioni. Trattasi di una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalle Banche anche per investimenti all'estero.

Por-Fesr 2021-2027: Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) è uno dei Fondi strutturali messi a disposizione dall'Unione Europea per promuovere la competitività dell'economia regionale e incrementare la coesione sociale, economica e territoriale.

Soggetto Gestore: Credito Futuro Marche.

Attestazione di Ricezione dell'informativa

Il/i sottoscritto/i (nome e cognome) _____, in proprio / in qualità di legale/i rappresentante/i dell'azienda _____, attesta di aver ricevuto, prima della conclusione del contratto: il presente foglio informativo; di aver preso visione della "Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario", ovvero di averla ricevuta in caso

Luogo e data _____

Firma _____

Firma _____

(utilizzare solo nel caso di ulteriore soggetto autorizzato alla firma)